

Delibera n. **48/2013** del Consiglio di Amministrazione del **22/03/2013**

pag. 1/14

OGGETTO: Regolamento per la costituzione di Spin-Off dell'Università e per la partecipazione del personale dell'Ateneo alle attività degli stessi			
N. o.d.g.: 06/04	Rep. n. 48/2013	Prot. n. 8213	UOR: Servizio Ricerca e Relazioni internazionali

Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X			
Massimo BERLONI				X
Vittorio LIVI				X
Tiziana PRIMORI				X
Massimo BALDACCI	X			
Bonita CLERI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Tonino PENCARELLI	X			
Vilberto STOCCHI	X			
Mary Cruz BRAGA	X			
Roberto MERLO	X			
Antonio ASTOLFI				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

In seguito all'entrata in vigore della Legge Gelmini n. 240/2010 e del Decreto Ministeriale n. 168/2011 concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società spin-off, si è reso necessario per tutti gli Atenei provvedere alla modifica dei regolamenti vigenti in materia di spin-off.

Gli Atenei marchigiani, attraverso i rispettivi Uffici di trasferimento della conoscenza, hanno definito delle linee guida regionali condivise, sulla base delle quali ciascun Ateneo è invitato a deliberare.

Si sottopone al Consiglio di Amministrazione, il seguente testo che riporta le osservazioni espresse da alcuni dipartimenti e alcuni rilievi dell'Amministrazione.

Regolamento per la costituzione di Spin-Off dell'Università e per la partecipazione del personale dell'Ateneo alle attività degli stessi

Art.1 - Principi Generali

1. L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, di seguito detta Università, nel perseguire la terza missione istituzionale conformemente a quanto previsto dall'art. 1 comma 3 del proprio Statuto e dalla legislazione vigente, sostiene la valorizzazione dei risultati delle ricerche sviluppate presso le proprie strutture anche attraverso il supporto alla costituzione e al primo sviluppo di imprese Spin-off.
2. Con il sostegno e la partecipazione diretta alle iniziative Spin-off, l'Università intende favorire:
 - Il trasferimento al sistema economico e imprenditoriale di opportunità di innovazione e progresso tecnologico maturate nell'ambito della ricerca realizzata presso l'università;
 - La creazione di nuovi sbocchi professionali per giovani laureati;
 - La promozione delle relazioni con il sistema produttivo.

Art. 2 - Definizioni

1. Per terza missione si intende il perseguimento di ricadute positive sul sistema economico, sul territorio e sulla società delle attività di ricerca sviluppate all'interno dell'Università, attraverso azioni di innovazione e trasferimento tecnologico e di conoscenza. Con la terza

Delibera n. **48/2013** del Consiglio di Amministrazione del **22/03/2013**

pag. 2/14

missione, l'Università riconosce come proprio compito la partecipazione diretta e indiretta alla valorizzazione sociale e/o economica dei saperi.

2. Per Spin-off universitario si intende una società finalizzata ad attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico ^[C1], per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma presentato anche da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società, a favore della quale l'Università autorizzi la partecipazione del proprio personale di ruolo e non di ruolo, anche all'atto della costituzione e renda disponibili alcuni servizi per facilitarne l'avvio e il primo sviluppo.
3. Per Spin-off partecipato si intende uno Spin-off universitario di cui l'Università detenga parte del capitale sociale.

Art. 3 - Proponenti e partecipanti

1. La costituzione di uno Spin-off dell'Università può essere proposta esclusivamente da uno o più dei suoi professori o ricercatori che vi assumano un ruolo attivo.
2. I soci proponenti dovranno garantire la loro partecipazione allo Spin-off almeno per l'intero periodo di incubazione.
3. Fra i partecipanti è richiesta ^[C2], la presenza di almeno un socio che, al momento della presentazione della domanda, sia assegnista o dottore di ricerca o dottorando o neolaureato da non oltre 3 anni o laureando, per assicurare la continuità del progetto imprenditoriale.
4. Oltre ai soci proponenti può partecipare al Capitale Sociale dello Spin-off ogni altra persona fisica o giuridica, italiana o straniera
5. La componente universitaria della società (Ateneo, soci proponenti, assegnisti, dottore di ricerca, dottorandi, neolaureati, laureandi) deve detenere complessivamente, di norma, non meno del 30 % del capitale sociale.

Art. 4 - Partecipazione dell'università

1. La partecipazione dell'Università nello Spin-off è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
2. La partecipazione dell'Università al Capitale Sociale dello Spin-off non può superare il 10% e può derivare anche esclusivamente da conferimenti di beni o prestazione di servizi.
3. È facoltà dell'Università recedere dalla società quando venga meno la necessità di collegamento dello Spin-off con le strutture di ricerca e una volta ultimato il percorso di avvio e primo sviluppo del progetto imprenditoriale. Dietro specifica convenzione, la Società può mantenere la qualifica di Spin-off dell'Università e l'uso del logo e può continuare ad usufruire dei servizi delle strutture di ricerca e di servizio dell'Università.
4. L'Università si riserva il diritto di revocare la qualifica di «Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo» qualora vengano meno le condizioni previste per il riconoscimento di Spin-off o in seguito a ulteriori eventi rilevanti quali, a titolo meramente esemplificativo, violazione del codice etico di Ateneo o atti lesivi dell'immagine dell'Ateneo.
5. L'eventuale attività commissionata dall'Università allo Spin-off ^[C3], non può superare annualmente il 30% del volume complessivo degli affari della società stessa.

Delibera n. **48/2013** del Consiglio di Amministrazione del **22/03/2013**

pag. 3/14

Art. 5 – Incubazione

1. Per agevolare la fase di avviamento dello Spin-off, l'Università prevede la possibilità per lo Spin-off stesso di usufruire di particolari condizioni per quanto riguarda l'utilizzo di spazi, impianti, strutture o attrezzature universitarie. Tale fase è denominata «incubazione».
2. Per usufruire delle opportunità di incubazione lo Spin-off deve farne specifica richiesta nella domanda di costituzione.
3. I rapporti tra Università e Spin-off nel periodo di incubazione sono regolati da una convenzione che disciplini l'eventuale utilizzo di spazi, impianti, strutture o attrezzature universitarie, nonché la presenza di personale esterno all'interno delle strutture.
4. Il periodo di incubazione è sottoposto alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, contestualmente all'autorizzazione iniziale, e non può eccedere i 3 anni dalla costituzione della società. Tale periodo è prorogabile al massimo per un anno, ricorrendo particolari ragioni di convenienza od opportunità.

Art. 6 – Partecipazione del personale docente

1. Il personale docente socio dello Spin-off può:
 - partecipare, previa autorizzazione dell'Università, agli organi di governo della società (fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 1, del DM n. 168 del 10 agosto 2011, nonché dal successivo art. 8 del presente regolamento)
 - assumere ruoli operativi, previa specifica autorizzazione dell'Università, per un periodo massimo di 3 anni a partire dalla costituzione dello Spin-off ^[C4].La partecipazione sarà autorizzata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Consiglio del Dipartimento di afferenza di ciascun docente .
2. Il personale docente non socio dello Spin-off può essere designato dal Consiglio di Amministrazione come rappresentante dell'Università per la partecipazione agli organi di governo della società, ma non può assumere cariche operative. La partecipazione in rappresentanza dell'Università costituisce attività istituzionale di gestione.
3. Il personale docente a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo agli Spin-off deve comunicare all'Ateneo, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni e i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.

Art. 7 – Partecipazione del personale non docente.

1. I titolari di assegni di ricerca, di borse post laurea e i dottorandi possono svolgere attività all'interno di uno Spin-off universitario previa autorizzazione rispettivamente del responsabile dell'assegno di ricerca, del responsabile della borsa e del collegio docenti di dottorato, nonché del Direttore del Dipartimento, comunicata al Rettore.
2. Il personale tecnico-amministrativo può essere designato come rappresentante dell'Università per la partecipazione agli organi di governo della società, ma non può assumere cariche operative. La partecipazione in rappresentanza dell'Università costituisce attività istituzionale di gestione.
3. Il Consiglio di Amministrazione, sentita la struttura di appartenenza, può autorizzare il personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo a partecipare all'attività di uno Spin-off fruendo del part time al 50% o meno, secondo quanto previsto dalla legge.

Delibera n. **48/2013** del Consiglio di Amministrazione del **22/03/2013**

pag. 4/14

Art. 8 – Disciplina delle incompatibilità per il personale docente

1. I membri del Consiglio di Amministrazione, i professori ed i ricercatori membri delle commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del Senato Accademico, i direttori dei Dipartimenti dell'Università, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di Spin-off dell'Università. È fatta salva l'ipotesi in cui il direttore del Dipartimento sia designato a far parte del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off, del quale non sia socio o proponente, in base all'art.6 c.2 del presente regolamento.
2. Lo svolgimento dell'attività a favore delle società aventi caratteristiche di Spin-off non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'Università. Qualora la partecipazione alle attività dell'impresa, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore o ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo all'Università e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso la società, o optare per il regime a tempo definito.

Art. 9 – Procedura di costituzione

1. La proposta di costituzione della società va presentata al Rettore e al Direttore Generale [C5].
2. La proposta deve essere corredata da un progetto imprenditoriale contenente:
 - gli obiettivi;
 - il piano finanziario;
 - le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
 - il carattere innovativo del progetto;
 - le caratteristiche qualitative tecnologiche e scientifiche del progetto;
 - la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di Spin-off, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'Ateneo ai sensi del comma 9 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - le modalità di eventuale partecipazione al capitale da parte dell'Ateneo e la definizione della quota di partecipazione richiesta;
 - gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'Ateneo.
3. Al fine di evitare che si verifichino situazioni di conflitto di interessi, alla domanda di costituzione di una società di Spin-off deve essere allegata la delibera del Consiglio di Dipartimento cui afferiscono i soci proponenti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, relativa all'assenza di conflitto di interessi tra l'attività di formazione, ricerca e consulenza della struttura e l'attività oggetto di impresa dello Spin-off. I proponenti dell'iniziativa non possono partecipare alla deliberazione del Consiglio di Dipartimento relativa alla costituzione dello Spin-off.
4. La proposta di costituzione è approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere favorevole dell'apposita Commissione Spin-off convocata dal Presidente nonché dal Dipartimento interessato, per quanto concerne l'inesistenza di conflitto d'interesse, e del Senato Accademico [C6]. Il Consiglio di Amministrazione nell'autorizzare la costituzione dello Spin-off indica l'eventuale quota di capitale che sarà sottoscritta dall'U-

Delibera n. **48/2013** del Consiglio di Amministrazione del **22/03/2013**

pag. 5/14

- niversità o altra modalità di partecipazione e designa un componente del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off quale rappresentante dell'Università, ai sensi dell'art. 12.
5. Tutti gli Spin-off ^[C7] sono tenuti ad inviare annualmente al Knowledge Transfer Office il bilancio consuntivo della Società, corredato da un parere sull'andamento dell'iniziativa a cura del Direttore del Dipartimento di afferenza dei proponenti.
 6. La domanda ^[C8] può essere presentata, con lo stesso iter, anche da Società già esistenti che soddisfino i requisiti del presente regolamento, entro un tempo massimo di due anni dalla data di costituzione delle stesse.

Art. 10 – Funzioni di impulso, supervisione e controllo esercitate dall'Ateneo

1. Delegato al Trasferimento della Conoscenza.
Il Rettore dell'Università, con proprio decreto, può nominare un proprio Delegato tra i professori dell'Ateneo, per porre in essere tutte le attività utili per il trasferimento tecnologico (terza missione), fra le quali:
 - proporre nuove iniziative nell'ambito del trasferimento tecnologico,
 - presiedere la Commissione Spin-off di cui al successivo comma,
 - presentare annualmente agli organi di governo dell'Ateneo una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.
2. Commissione Spin-off.
Al fine di rendere agli organi di governo un parere in merito alle proposte di costituzione o partecipazione allo Spin-off, è istituita un'apposita commissione tecnica, denominata Commissione Spin-off, nominata dal Rettore, nelle sue componenti fisse, per tre anni. La commissione per le sue attività può avvalersi anche di esperti esterni. La Commissione Spin-off decide in merito alla proposta di costituzione basando la propria decisione sulla documentazione presentata dai proponenti e sul parere espresso dal Consiglio di Dipartimento.
La Commissione Spin-off è composta:
 - dal Delegato del Rettore, che assume le funzioni di Presidente;
 - da un docente di area giuridica ^[C9];
 - da un docente di area economica ^[C10];
 - da un docente dell'area disciplinare (Umanistica, Scientifica, GEPS) interessata allo Spin-off, possibilmente afferente a un Dipartimento diverso da quello del proponente ^[C11];
 - da un componente esperto, anche esterno all'Università ^[C12];
 - dal Responsabile Servizio Ricerca e Relazioni Internazionali o da un suo delegato, con funzione di supporto alla Commissione, senza diritto di voto.
3. Knowledge Transfer Office (Ufficio di trasferimento della conoscenza).
Nell'ambito dell'attività volta alla valorizzazione dei risultati della ricerca di Ateneo e alla promozione di iniziative imprenditoriali, l'Ufficio, sulla base delle determinazioni organizzative del Direttore Generale:
 - verifica la presenza dei requisiti formali previsti dal presente Regolamento ai fini della presentazione della richiesta di autorizzazione;
 - affianca i proponenti nella valutazione relativa alla fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell'idea imprenditoriale, e nel trattamento e nella definizione delle condizioni di gestione della proprietà intellettuale eventualmente generata dalla società nei suoi rapporti con l'Ateneo;
 - cura l'istruttoria relativa alla procedura di autorizzazione alla costituzione della società Spin-off, compresa la predisposizione e conservazione dei relativi atti;

Delibera n. **48/2013** del Consiglio di Amministrazione del **22/03/2013**

pag. 6/14

- cura l'istruttoria relativa alla concessione dell'eventuale proroga;
- svolge le attività di sostegno per il Delegato del Rettore e per la Commissione Spin-off, curando la conservazione dei relativi atti;
- segue la procedura di valutazione dei risultati raggiunti dalla società Spin-off;
- coadiuva la gestione delle attività di sostegno per lo sviluppo delle società Spin-off.

Art. 11 – Utilizzo degli spazi, dei servizi e del logo dell'Università

1. Il Consiglio di Amministrazione può concedere agli Spin-off universitari l'uso del logo dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, nonché autorizzare altre forme di comunicazione esterna, preventivamente concordate.
2. Il Consiglio di Amministrazione per la fase di incubazione, come prevista nell'art. 5 del presente regolamento, può autorizzare con apposito contratto, sentito il Consiglio di Dipartimento, l'utilizzo da parte dello Spin-off di spazi, impianti, strutture o attrezzature universitarie, nonché la presenza di personale non accademico all'interno delle strutture. Tale contratto, da stipularsi tra il Rappresentante legale dello Spin-off e il Rettore, dovrà indicare:
 - gli spazi concessi in uso alla società;
 - le attrezzature e l'eventuale personale che la società intende utilizzare e la quantificazione del relativo tempo d'uso;
 - la stima dei costi dei servizi generali di cui la società Spin-off usufruirà;
 - la eventuale determinazione del corrispettivo, comprensivo di IVA da richiedere alla società per l'intera durata dell'ospitalità e le relative modalità di pagamento, ovvero le ragioni della mancata richiesta,
 - la disciplina per l'accesso al Dipartimento di personale esterno;
 - la definizione degli accordi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro come previsti dal D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, dal D. Lgs. 106/2009 e successive modifiche e integrazioni.
3. Al fine di agevolare e sostenere la fase di avvio dello Spin-off, l'Università può rendere disponibili allo Spin-off specifici servizi.
4. Gli Spin-off possono accedere ai programmi di incubazione degli incubatori di impresa.
5. L'autorizzazione all'uso degli spazi, dei servizi e del logo può essere revocata dall'Ateneo in qualunque momento, previa delibera motivata del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 12 – Clausole di garanzia

Lo Statuto dello Spin-off partecipato dall'Università deve prevedere, tra l'altro, che:

- i soci non possano deliberare aumenti di capitale dello Spin-off o la modifica di previsioni statutarie senza il preventivo consenso dell'Università ^[C¹³];
- in caso di operazioni sul capitale a seguito di perdite, i soci diversi dall'Università debbano far fronte ai ripianamenti delle perdite e agli eventuali aumenti ^[C¹⁴] anche per la parte necessaria a mantenere invariata la percentuale di partecipazione dell'università;
- in caso di trasferimento a qualunque titolo di quote o azioni, spetti ai soci dello Spin-off, tra cui l'Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in relazione alla partecipazione detenuta;

Delibera n. **48/2013** del Consiglio di Amministrazione del **22/03/2013**

pag. 7/14

- la partecipazione dell'Università nello Spin-off, pur attribuendo diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, sia postergata nella partecipazione alle perdite rispetto alle altre partecipazioni sociali; ^[C15];
- del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off faccia parte, oltre al proponente, anche un rappresentante dell'Università, appartenente a struttura diversa rispetto a quelle direttamente coinvolte nello Spin-off;
- la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe.

Lo statuto dovrà inoltre prevedere che la società sarà disciplinata anche dal Regolamento Spin-off dell'Università, per tutto il periodo di incubazione e finché la stessa mantiene la qualificazione di spin-off dell'Università.

Art. 13 – Proprietà intellettuale

1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale appartenenti all'Università potranno essere messi a disposizione dello Spin-off sulla base di appositi contratti di cessione o di licenza nel rispetto dei regolamenti di Ateneo e della disciplina generale ad essi applicabile, compatibilmente con l'attività di valorizzazione perseguita e gli impegni contrattuali assunti.
2. Della proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo Spin-off, conseguiti in data successiva alla costituzione di quest'ultimo, è titolare lo Spin-off stesso. Per un periodo di 5 (cinque) anni dalla costituzione dello Spin-off, l'Università, per le proprie attività istituzionali di ricerca e/o di didattica, potrà richiedere allo Spin-off, che sarà tenuto a concederla se non ricorrano gravi motivi ostativi, licenza d'uso gratuita, senza diritto di sub licenza.

Art. 14 – Abrogazioni e entrata in vigore

Le disposizioni del presente Regolamento, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 168/2011, divengono immediatamente esecutive in seguito alla pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione.

Il presente regolamento abroga il Regolamento per la partecipazione dell'Ateneo a società di capitali finalizzate allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca ("spinoff" accademici e industriali) emanato con D.R. n. 168/2010 del 26 aprile 2010 ed entrato in vigore il 27 aprile 2010.

Restano salvi gli effetti del suddetto regolamento, fino alla data della sua abrogazione.

Legenda commenti:

C1 - rimuovere "ad alto contenuto tecnologico" per non escludere gli spin off di servizio.

C2 - DISB: sostituire "richiesta" con "valutata positivamente".

C3 - DISB: inserire "una volta conclusa la fase di incubazione".

C4 - DISB: rimuovere "per un periodo massimo di 3 anni a partire dalla costituzione dello Spin-off".

C5 - rimuovere: "e al Direttore Generale".

C6 - DISB: rimuovere "e del Senato Accademico".

C7 - inserire "nel periodo di incubazione".

C8 - sostituire "domanda" con "richiesta di riconoscimento dello status di spin off".

C9 - sostituire "di area giuridica" con "con competenza giuridico-amministrativa".

C10 - sostituire "di area economica" con "con competenza economico-gestionale".

C11 - DISB: inserire "scelto da una terna proposta dai dipartimenti dell'area interessata".

C12 - DISB: inserire "scelto da una terna proposta dai dipartimenti dell'area interessata".

Delibera n. **48/2013** del Consiglio di Amministrazione del **22/03/2013**

pag. 8/14

C¹³ - DISB: rimuovere "i soci non possano deliberare aumenti di capitale dello Spin-off o la modifica di previsioni statutarie senza il preventivo consenso dell'Università".

C¹⁴ - DISB: valutare con attenzione.

C¹⁵ - DISB: rimuovere "la partecipazione dell'Università nello Spin-off, pur attribuendo diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, sia postergata nella partecipazione alle perdite rispetto alle altre partecipazioni sociali".

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 agosto 2011, n. 168
- Visto il Regolamento per partecipazione dell'Ateneo a società di capitali finalizzate allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca ("spinoff" accademici e industriali) emanato con D.R. n. 168/2010 del 26 aprile 2010 ed entrato in vigore il 27 aprile 2010);
- Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;
- Ritenuto che la modifica proposta sia meritevole di accoglimento per le finalità che intende perseguire;
- Preso atto del parere positivo espresso dal Senato Accademico nella seduta del 19 marzo 2013 sul testo che recepisce le osservazioni dei Dipartimenti e dell'Amministrazione ad eccezione di quella relativa alla rimozione del primo punto dell'art.12;

delibera

di approvare il Regolamento per la costituzione di Spin-Off dell'Università e per la partecipazione del personale dell'Ateneo alle attività degli stessi nel testo che segue:

Regolamento per la costituzione di Spin-Off dell'Università e per la partecipazione del personale dell'Ateneo alle attività degli stessi

Art.1 - Principi Generali

- 1) L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, di seguito detta Università, nel perseguire la terza missione istituzionale conformemente a quanto previsto dall'art. 1 comma 3 del proprio Statuto e dalla legislazione vigente, sostiene la valorizzazione dei risultati delle ricerche sviluppate presso le proprie strutture anche attraverso il supporto alla costituzione e al primo sviluppo di imprese Spin-off.
- 2) Con il sostegno e la partecipazione diretta alle iniziative Spin-off, l'Università intende favorire:
 - Il trasferimento al sistema economico e imprenditoriale di opportunità di innovazione e progresso tecnologico maturate nell'ambito della ricerca realizzata presso l'università;
 - La creazione di nuovi sbocchi professionali per giovani laureati;
 - La promozione delle relazioni con il sistema produttivo.

Delibera n. **48/2013** del Consiglio di Amministrazione del **22/03/2013**

pag. 9/14

Art. 2 - Definizioni

- 1) Per terza missione si intende il perseguimento di ricadute positive sul sistema economico, sul territorio e sulla società delle attività di ricerca sviluppate all'interno dell'Università, attraverso azioni di innovazione e trasferimento tecnologico e di conoscenza. Con la terza missione, l'Università riconosce come proprio compito la partecipazione diretta e indiretta alla valorizzazione sociale e/o economica dei saperi.
- 2) Per Spin-off universitario si intende una società finalizzata ad attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma presentato anche da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società, a favore della quale l'Università autorizzi la partecipazione del proprio personale di ruolo e non di ruolo, anche all'atto della costituzione e renda disponibili alcuni servizi per facilitarne l'avvio e il primo sviluppo.
- 3) Per Spin-off partecipato si intende uno Spin-off universitario di cui l'Università detenga parte del capitale sociale.

Art. 3 - Proponenti e partecipanti

- 1) La costituzione di uno Spin-off dell'Università può essere proposta esclusivamente da uno o più dei suoi professori o ricercatori che vi assumano un ruolo attivo.
- 2) I soci proponenti dovranno garantire la loro partecipazione allo Spin-off almeno per l'intero periodo di incubazione.
- 3) Fra i partecipanti è valutata positivamente la presenza di almeno un socio che, al momento della presentazione della domanda, sia assegnista o dottore di ricerca o dottorando o neolaureato da non oltre 3 anni o laureando, per assicurare la continuità del progetto imprenditoriale.
- 4) Oltre ai soci proponenti può partecipare al Capitale Sociale dello Spin-off ogni altra persona fisica o giuridica, italiana o straniera
- 5) La componente universitaria della società (Ateneo, soci proponenti, assegnisti, dottore di ricerca, dottorandi, neolaureati, laureandi) deve detenere complessivamente, di norma, non meno del 30 % del capitale sociale.

Art. 4 - Partecipazione dell'università

- 1) La partecipazione dell'Università nello Spin-off è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
 - 2) La partecipazione dell'Università al Capitale Sociale dello Spin-off non può superare il 10% e può derivare anche esclusivamente da conferimenti di beni o prestazione di servizi.
 - 3) È facoltà dell'Università recedere dalla società quando venga meno la necessità di collegamento dello Spin-off con le strutture di ricerca e una volta ultimato il percorso di avvio e primo sviluppo del progetto imprenditoriale. Dietro specifica convenzione, la Società può mantenere la qualifica di Spin-off dell'Università e l'uso del logo e può continuare ad usufruire dei servizi delle strutture di ricerca e di servizio dell'Università.
 - 4) L'Università si riserva il diritto di revocare la qualifica di «Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo» qualora vengano meno le condizioni previste per il riconoscimento
-

Delibera n. **48/2013** del Consiglio di Amministrazione del **22/03/2013**

pag. 10/14

di Spin-off o in seguito a ulteriori eventi rilevanti quali, a titolo meramente esemplificativo, violazione del codice etico di Ateneo o atti lesivi dell'immagine dell'Ateneo.

- 5) L'eventuale attività commissionata dall'Università allo Spin-off una volta inserita la fase di incubazione, non può superare annualmente il 30% del volume complessivo degli affari della società stessa.

Art. 5 – Incubazione

- 1) Per agevolare la fase di avviamento dello Spin-off, l'Università prevede la possibilità per lo Spin-off stesso di usufruire di particolari condizioni per quanto riguarda l'utilizzo di spazi, impianti, strutture o attrezzature universitarie. Tale fase è denominata «incubazione».
- 2) Per usufruire delle opportunità di incubazione lo Spin-off deve farne specifica richiesta nella domanda di costituzione.
- 3) I rapporti tra Università e Spin-off nel periodo di incubazione sono regolati da una convenzione che disciplini l'eventuale utilizzo di spazi, impianti, strutture o attrezzature universitarie, nonché la presenza di personale esterno all'interno delle strutture.
- 4) Il periodo di incubazione è sottoposto alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, contestualmente all'autorizzazione iniziale, e non può eccedere i 3 anni dalla costituzione della società. Tale periodo è prorogabile al massimo per un anno, ricorrendo particolari ragioni di convenienza od opportunità.

Art. 6 – Partecipazione del personale docente

- 1) Il personale docente socio dello Spin-off può:
 - partecipare, previa autorizzazione dell'Università, agli organi di governo della società (fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 1, del DM n. 168 del 10 agosto 2011, nonché dal successivo art. 8 del presente regolamento)
 - assumere ruoli operativi, previa specifica autorizzazione dell'Università.La partecipazione sarà autorizzata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Consiglio del Dipartimento di appartenenza di ciascun docente.
- 2) Il personale docente non socio dello Spin-off può essere designato dal Consiglio di Amministrazione come rappresentante dell'Università per la partecipazione agli organi di governo della società, ma non può assumere cariche operative. La partecipazione in rappresentanza dell'Università costituisce attività istituzionale di gestione.
- 3) Il personale docente a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo agli Spin-off deve comunicare all'Ateneo, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni e i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.

Art. 7 – Partecipazione del personale non docente.

- 1) I titolari di assegni di ricerca, di borse post laurea e i dottorandi possono svolgere attività all'interno di uno Spin-off universitario previa autorizzazione rispettivamente del responsabile dell'assegno di ricerca, del responsabile della borsa e del collegio docenti di dottorato, nonché del Direttore del Dipartimento, comunicata al Rettore.
- 2) Il personale tecnico-amministrativo può essere designato come rappresentante dell'Università per la partecipazione agli organi di governo della società, ma non può assumere cariche operative. La partecipazione in rappresentanza dell'Università costituisce attività istituzionale di gestione.

Delibera n. **48/2013** del Consiglio di Amministrazione del **22/03/2013**

pag. 11/14

- 3) Il Consiglio di Amministrazione, sentita la struttura di appartenenza, può autorizzare il personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo a partecipare all'attività di uno Spin-off fruendo del part time al 50% o meno, secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 8 – Disciplina delle incompatibilità per il personale docente

- 1) I membri del Consiglio di Amministrazione, i professori ed i ricercatori membri delle commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del Senato Accademico, i direttori dei Dipartimenti dell'Università, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di Spin-off dell'Università. È fatta salva l'ipotesi in cui il direttore del Dipartimento sia designato a far parte del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off, del quale non sia socio o proponente, in base all'art.6 c.2 del presente regolamento.
- 2) Lo svolgimento dell'attività a favore delle società aventi caratteristiche di Spin-off non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'Università. Qualora la partecipazione alle attività dell'impresa, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore o ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo all'Università e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso la società, o optare per il regime a tempo definito.

Art. 9 – Procedura di costituzione

- 1) La proposta di costituzione della società va presentata al Rettore.
- 2) La proposta deve essere corredata da un progetto imprenditoriale contenente:
 - gli obiettivi;
 - il piano finanziario;
 - le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
 - il carattere innovativo del progetto;
 - le caratteristiche qualitative tecnologiche e scientifiche del progetto;
 - la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di Spin-off, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'Ateneo ai sensi del comma 9 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - le modalità di eventuale partecipazione al capitale da parte dell'Ateneo e la definizione della quota di partecipazione richiesta;
 - gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'Ateneo.
- 3) Al fine di evitare che si verifichino situazioni di conflitto di interessi, alla domanda di costituzione di una società di Spin-off deve essere allegata la delibera del Consiglio di Dipartimento cui afferiscono i soci proponenti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, relativa all'assenza di conflitto di interessi tra l'attività di formazione, ricerca e consulenza della struttura e l'attività oggetto di impresa dello Spin-off. I proponenti dell'iniziativa non possono partecipare alla deliberazione del Consiglio di Dipartimento relativa alla costituzione dello Spin-off.
- 4) La proposta di costituzione è approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere favorevole dell'apposita Commissione Spin-off convocata dal Presidente nonché dal Dipartimento interessato, per quanto concerne l'inesistenza di conflitto d'inte-

Delibera n. **48/2013** del Consiglio di Amministrazione del **22/03/2013**

pag. 12/14

resse. Il Consiglio di Amministrazione nell'autorizzare la costituzione dello Spin-off indica l'eventuale quota di capitale che sarà sottoscritta dall'Università o altra modalità di partecipazione e designa un componente del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off quale rappresentante dell'Università, ai sensi dell'art. 12.

- 5) Tutti gli Spin-off nel periodo di incubazione sono tenuti ad inviare annualmente al Knowledge Transfer Office il bilancio consuntivo della Società, corredato da un parere sull'andamento dell'iniziativa a cura del Direttore del Dipartimento di afferenza dei proponenti.
- 6) La richiesta di riconoscimento dello status di Spin Off può essere presentata, con lo stesso iter, anche da Società già esistenti che soddisfino i requisiti del presente regolamento, entro un tempo massimo di due anni dalla data di costituzione delle stesse.

Art. 10 – Funzioni di impulso, supervisione e controllo esercitate dall'Ateneo

- 1) Delegato al Trasferimento della Conoscenza.

Il Rettore dell'Università, con proprio decreto, può nominare un proprio Delegato tra i professori dell'Ateneo, per porre in essere tutte le attività utili per il trasferimento tecnologico (terza missione), fra le quali:

- proporre nuove iniziative nell'ambito del trasferimento tecnologico,
- presiedere la Commissione Spin-off di cui al successivo comma,
- presentare annualmente agli organi di governo dell'Ateneo una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.

- 2) Commissione Spin-off.

Al fine di rendere agli organi di governo un parere in merito alle proposte di costituzione o partecipazione allo Spin-off, è istituita un'apposita commissione tecnica, denominata Commissione Spin-off, nominata dal Rettore, nelle sue componenti fisse, per tre anni. La commissione per le sue attività può avvalersi anche di esperti esterni. La Commissione Spin-off decide in merito alla proposta di costituzione basando la propria decisione sulla documentazione presentata dai proponenti e sul parere espresso dal Consiglio di Dipartimento.

La Commissione Spin-off è composta:

- dal Delegato del Rettore, che assume le funzioni di Presidente;
- da un docente con competenza giuridico amministrativa;
- da un docente con competenza economico-gestionale;
- da un docente dell'area disciplinare (Umanistica, Scientifica, GEPS) interessata allo Spin-off, possibilmente afferente a un Dipartimento diverso da quello del proponente scelto da una terna proposta dai dipartimenti dell'area interessata;
- da un componente esperto, anche esterno all'Università scelto da una terna proposta dai dipartimenti dell'area interessata;
- dal Responsabile Servizio Ricerca e Relazioni Internazionali o da un suo delegato, con funzione di supporto alla Commissione, senza diritto di voto.

- 3) Knowledge Transfer Office (Ufficio di trasferimento della conoscenza).

Nell'ambito dell'attività volta alla valorizzazione dei risultati della ricerca di Ateneo e alla promozione di iniziative imprenditoriali, l'Ufficio, sulla base delle determinazioni organizzative del Direttore Generale:

- verifica la presenza dei requisiti formali previsti dal presente Regolamento ai fini della presentazione della richiesta di autorizzazione;
- affianca i proponenti nella valutazione relativa alla fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell'idea imprenditoriale, e nel trattamento e nella definizione delle condizio-

Delibera n. **48/2013** del Consiglio di Amministrazione del **22/03/2013**

pag. 13/14

ni di gestione della proprietà intellettuale eventualmente generata dalla società nei suoi rapporti con l'Ateneo;

- cura l'istruttoria relativa alla procedura di autorizzazione alla costituzione della società Spin-off, compresa la predisposizione e conservazione dei relativi atti;
- cura l'istruttoria relativa alla concessione dell'eventuale proroga;
- svolge le attività di sostegno per il Delegato del Rettore e per la Commissione Spin-off, curando la conservazione dei relativi atti;
- segue la procedura di valutazione dei risultati raggiunti dalla società Spin-off;
- coadiuva la gestione delle attività di sostegno per lo sviluppo delle società Spin-off.

Art. 11 – Utilizzo degli spazi, dei servizi e del logo dell'Università

- 1) Il Consiglio di Amministrazione può concedere agli Spin-off universitari l'uso del logo dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, nonché autorizzare altre forme di comunicazione esterna, preventivamente concordate.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione per la fase di incubazione, come prevista nell'art. 5 del presente regolamento, può autorizzare con apposito contratto, sentito il Consiglio di Dipartimento, l'utilizzo da parte dello Spin-off di spazi, impianti, strutture o attrezzature universitarie, nonché la presenza di personale non accademico all'interno delle strutture. Tale contratto, da stipularsi tra il Rappresentante legale dello Spin-off e il Rettore, dovrà indicare:
 - gli spazi concessi in uso alla società;
 - le attrezzature e l'eventuale personale che la società intende utilizzare e la quantificazione del relativo tempo d'uso;
 - la stima dei costi dei servizi generali di cui la società Spin-off usufruirà;
 - la eventuale determinazione del corrispettivo, comprensivo di IVA da richiedere alla società per l'intera durata dell'ospitalità e le relative modalità di pagamento, ovvero le ragioni della mancata richiesta,
 - la disciplina per l'accesso al Dipartimento di personale esterno;
 - la definizione degli accordi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro come previsti dal D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, dal D. Lgs. 106/2009 e successive modifiche e integrazioni.
- 3) Al fine di agevolare e sostenere la fase di avvio dello Spin-off, l'Università può rendere disponibili allo Spin-off specifici servizi.
- 4) Gli Spin-off possono accedere ai programmi di incubazione degli incubatori di impresa.
- 5) L'autorizzazione all'uso degli spazi, dei servizi e del logo può essere revocata dall'Ateneo in qualunque momento, previa delibera motivata del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 12 – Clausole di garanzia

Lo Statuto dello Spin-off partecipato dall'Università deve prevedere, tra l'altro, che:

- i soci non possano deliberare aumenti di capitale dello Spin-off o la modifica di previsioni statutarie senza il preventivo consenso dell'Università;
- in caso di operazioni sul capitale a seguito di perdite, i soci diversi dall'Università debbano far fronte ai ripianamenti delle perdite e agli eventuali aumenti anche per la parte necessaria a mantenere invariata la percentuale di partecipazione dell'università;

Delibera n. **48/2013** del Consiglio di Amministrazione del **22/03/2013**

pag. 14/14

- in caso di trasferimento a qualunque titolo di quote o azioni, spetti ai soci dello Spin-off, tra cui l'Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in relazione alla partecipazione detenuta;
- del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off faccia parte, oltre al proponente, anche un rappresentante dell'Università, appartenente a struttura diversa rispetto a quelle direttamente coinvolte nello Spin-off;
- la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe.

Lo statuto dovrà inoltre prevedere che la società sarà disciplinata anche dal Regolamento Spin-off dell'Università, per tutto il periodo di incubazione e finché la stessa mantiene la qualificazione di spin-off dell'Università.

Art. 13 – Proprietà intellettuale

- 1) I diritti di proprietà intellettuale e industriale appartenenti all'Università potranno essere messi a disposizione dello Spin-off sulla base di appositi contratti di cessione o di licenza nel rispetto dei regolamenti di Ateneo e della disciplina generale ad essi applicabile, compatibilmente con l'attività di valorizzazione perseguita e gli impegni contrattuali assunti.
- 2) Della proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo Spin-off, conseguiti in data successiva alla costituzione di quest'ultimo, è titolare lo Spin-off stesso. Per un periodo di 5 (cinque) anni dalla costituzione dello Spin-off, l'Università, per le proprie attività istituzionali di ricerca e/o di didattica, potrà richiedere allo Spin-off, che sarà tenuto a concederla se non ricorrano gravi motivi ostativi, licenza d'uso gratuita, senza diritto di sub licenza.

Art. 14 – Abrogazioni e entrata in vigore

Le disposizioni del presente Regolamento, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 168/2011, divengono immediatamente esecutive in seguito alla pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione.

Il presente regolamento abroga il Regolamento per la partecipazione dell'Ateneo a società di capitali finalizzate allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca ("spinoff" accademici e industriali) emanato con D.R. n. 168/2010 del 26 aprile 2010 ed entrato in vigore il 27 aprile 2010.

Restano salvi gli effetti del suddetto regolamento, fino alla data della sua abrogazione.